

ALLEGATO "B4" AL
N. 78202 DI REP
E AL N. 34694 DI RACC.

Statuto della
"CONFIDI PARMA società consortile per azioni"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO

- 1.1. Il presente statuto (di seguito, lo "Statuto") disciplina la società consortile denominata: "CONFIDI PARMA società consortile per azioni" o, in forma abbreviata, "CONFIDI PARMA s. cons. p.a." (senza vincoli grafici) (d'ora innanzi, la "Società").
- 1.2. La Società è un confidi ai sensi dell'art. 13 d.l. 30 Settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 236, e dell'art. 112, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
- 1.3. La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della Società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dallo Statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo Statuto stesso, sia di quelle già vigenti alla data dell'acquisizione di dette partecipazioni o di assunzione di detti funzioni e incarichi sia di quelle posteriormente vigenti.

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

- 2.1. La Società ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni dettate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, per tale intendendosi l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
- 2.2. La Società, nel rispetto dei requisiti di legge, può svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
- a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
 - b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, d. lgs. 385/1993, di fondi pubblici di agevolazione;
 - c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, d. lgs. 385/1993, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
- 2.3. La Società può svolgere i servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi e, in tale ambito, può, in particolare, svolgere attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie nonché servizi comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese socie; e può compiere ogni operazione, di qualsiasi natura, purché accessoria e funzionale alla sua attività principale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altri enti e società.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

- 3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

4.1. La Società ha sede in Parma e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

4.2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea ordinaria.

4.3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro soci, i soci sia persone fisiche sia persone giuridiche si considerano elettivamente domiciliati presso la sede della società ove riceveranno le comunicazioni.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI, FINANZIAMENTO DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale sociale è di euro 2.232.347,60 (duemilioni duecentotrentaduemila trecentoquarantasette e sessanta cent), suddiviso in azioni del valore nominale di euro 250 (duecentocinquanta) ciascuna. Ai soli fini dell'elezione dell'organo amministrativo, le azioni sono suddivise nelle seguenti categorie:

- sono azioni di "Categoria A" tutte quelle appartenenti al socio "Ascom Parma Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- sono azioni di "Categoria B" tutte quelle appartenenti al socio "Confesercenti Parma";
- sono "azioni ordinarie" tutte le azioni diverse dalle azioni di "Categoria A" e dalle azioni di "Categoria B".

5.2 La Società si avvale della facoltà di non emettere certificati azionari ai sensi dell'art. 2346 c.c.5.3. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 31 (trentuno) agosto 2020 (duemilaventi) ha deliberato, subordinatamente a entrambe le seguenti condizioni (d'ora innanzi, le "Condizioni"): (i) l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese di Parma della deliberazione di trasformazione della Società in società consortile per azioni; (ii) il decorso del termine di sessanta giorni dalla iscrizione della deliberazione di trasformazione della Società in società consortile per azioni presso il Registro delle Imprese di Parma, ai sensi dell'art. 2500-novies c.c.:

- un aumento di capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, da liberarsi mediante versamento di denaro, dell'importo di massimi euro 415.000 (quattrocentoquindicimila) da offrire in sottoscrizione alla "Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Parma" (in breve "Ascom Parma Confcommercio-Imprese per l'Italia") o, su indicazione di "Ascom Parma Confcommercio - Imprese per l'Italia", a società dalla medesima controllata (facendosi riferimento al concetto di "controllo" di cui all'art. 2359 c.c.), e a "Fondazione Ascom Confcommercio Parma";

- un aumento di capitale a pagamento, in forma scindibile, da liberarsi mediante versamento di denaro, dell'importo di massimi euro 25.000 (venticinquemila) da offrire in sottoscrizione alla "Confederazione Provinciale Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi di Parma"

(in breve "Confesercenti Parma") o, su indicazione di "Confesercenti Parma", a società dalla medesima controllata (facendosi riferimento al concetto di "controllo" di cui all'art. 2359 c.c.);

stabilendo che le sottoscrizioni di detti aumenti di capitale vengano (richieste ed) effettuate entro il termine di novanta giorni dalla verifica delle Condizioni.

5.4. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 31 (trentuno) agosto 2020 (duemilaventi) ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ., la facoltà di aumentare – in una o più volte ed entro il 30 giugno 2025 – il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del cod. civ., per un importo massimo di nominali Euro 50.000 (cinquantamila), mediante emissione di numero 200 (duecento) azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione a nuovi soci per un quantitativo massimo pari a 2 (due) azioni per ciascun nuovo socio e a un prezzo determinato conformemente ai criteri di legge, comunque non inferiore al valore nominale delle azioni già in circolazione, il tutto comunque nel rispetto dell'importo massimo dell'operazione di Euro 50.000 (cinquantamila). Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta, nel rispetto dei limiti di legge e di quanto previsto al comma che precede; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie."

5.5. Le azioni possono essere di titolarità solamente:

a) di soggetti che abbiano la qualità di imprenditori individuali o di società che operino nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane;

b) di soggetti che abbiano la qualifica di Piccole e Medie Imprese iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane;

c) di soggetti che abbiano la qualità di liberi professionisti, anche in forma associata, con sede in Italia;

d) di soggetti che abbiano la qualità di imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese nel limite massimo di un sesto della totalità delle imprese socie regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane;

e) di "Ascom Parma Confcommercio-Imprese per l'Italia" e "Confesercenti Parma" o altri enti da essi indicati.

5.6. Non possono essere soci i soggetti che siano sottoposti a procedura concorsuale e le società e gli enti nel cui organo amministrativo siano presenti persone condannate in via definitiva a una pena che comporti interdizione dai pubblici uffici.

5.7. I soci devono avere i requisiti di onorabilità prescritti dalla legge o dalla normativa regolamentare applicabile.

5.8. L'ammissione dei soci è deliberata, su richiesta scritta del soggetto interessato, dal consiglio di amministrazione. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori. La delibera di rigetto, anche per estratto, deve essere comunicata al richiedente, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, mediante raccomandata a/r al recapito postale indicato nella richiesta di ammissione o diversamente comunicato alla Società.



5.9. Il socio, all'atto dell'ammissione, deve sottoscrivere almeno una azione (ed effettuare il conseguente versamento) e, previo consenso del consiglio di amministrazione, può sottoscrivere altre azioni, anche in tempi successivi.

5.10. Il socio versa, all'atto dell'iscrizione, un diritto il cui importo viene annualmente deliberato dal consiglio di amministrazione.

5.11. Il socio è tenuto a osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Società.

5.12. La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione; essa deve essere annotata a cura del consiglio di amministrazione nel Libro dei Soci.

5.13. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:

- a) abbia perso la qualità che gli ha permesso di richiedere l'ammissione alla Società;
- b) abbia trasferito la propria sede operativa al di fuori del territorio italiano;
- c) non sia più in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione a socio.

5.14. La decadenza determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e ha effetto dalla data di annotazione nel Libro dei Soci della relativa delibera del consiglio di amministrazione.

5.15. Con delibera del consiglio di amministrazione, può essere escluso il Socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- b) sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili o che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e dei contributi/commissioni/diritti di segreteria previsti dallo Statuto.

5.16. È inoltre escluso di diritto il Socio che sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali nonché inadempiente nell'esecuzione di obbligazioni per le quali la Società abbia rilasciato garanzia.

5.17. È facoltà del consiglio di amministrazione riammettere in qualità di socio i soggetti che, nei termini richiesti dalla Società, provvedano all'integrale adempimento alle obbligazioni contratte verso la Società stessa o verso gli Enti Finanziatori, la cui inadempienza aveva dato luogo al provvedimento di esclusione.

5.18. L'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e ha effetto dalla data di annotazione nel Libro Soci della relativa delibera del consiglio di amministrazione.

5.19. Le deliberazioni, adottate dal consiglio di amministrazione, in materia di esclusione devono essere comunicate all'interessato, con lettera raccomandata e avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro i 30 (trenta) giorni successivi.

5.20. Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle azioni, comunque in misura non superiore all'importo di capitale nominale versato, purché non sia escluso di diritto a causa di insolvenza nei confronti della Società. L'istanza tendente a ottenere il rimborso delle azioni deve essere prodotta per iscritto.

5.21. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale per i casi di recesso ed esclusione, ed entro 60 giorni per i casi di decadenza e morte.

5.22. Le azioni sono nominative. Ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per le azioni che siano di titolarità di soci i quali abbiano una quota di partecipazione pari o superiore all'1 (uno) per cento del capitale sociale, in quanto a ognuna di tali azioni sono attribuiti tre voti.

5.23. Qualora sia deciso un aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, codice civile, sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

5.24. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

5.25. L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, le modalità di trasferimento e i diritti spettanti ai titolari di tali azioni.

ARTICOLO 6) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

6.1. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

6.2. L'organo amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3, codice civile, se le azioni della società sono emesse senza indicazione del loro valore nominale.

ARTICOLO 7) STRUMENTI FINANZIARI

7.1. L'assemblea straordinaria può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, e dell'articolo 2349, comma 2, codice civile.

7.2. Gli strumenti finanziari sono incorporati in appositi certificati.

7.3. I diritti spettanti ai titolari degli strumenti finanziari e le modalità del loro trasferimento sono stabiliti nella deliberazione di emissione e sono riportati nello Statuto.

ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

8.1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano essere tali da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

8.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

9.1. Le azioni sono intrasferibili fino al completo avvenuto adempimento, da parte del socio richiedente, delle obbligazioni contratte con la Società e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il soggetto finanziatore, in quest'ultimo caso da attestarsi con dichiarazione scritta dello stesso soggetto finanziatore. Al di fuori dell'ipotesi che precede, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, le azioni sono trasferibili ad altro socio oppure a soggetti che abbiano i requisiti per assumere tale qualità e ne abbiano fatta richiesta.



9.2. Le azioni non sono sottoponibili a usufrutto o a pegno.

ARTICOLO 10) MORTE DEL SOCIO

10.1. In caso di morte di un socio, le azioni di titolarità del medesimo sono liquidate ai suoi successori mortis causa seguendo le regole del recesso.

ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO

11.1. Il socio può recedere dalla Società al completo avvenuto adempimento, da parte dello stesso, delle obbligazioni contratte con la Società e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il soggetto finanziatore, in quest'ultimo caso da attestarsi, a pena di efficacia del recesso, con dichiarazione scritta dello stesso soggetto finanziatore, da presentarsi dal recedente.

11.2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della Società.

11.3. Il recesso deve essere comunicato con raccomandata alla società. L'accettazione della richiesta di recesso è condizionata al completo avvenuto adempimento, da parte dell'impresa richiedente, delle obbligazioni contratte con la Società e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il soggetto finanziatore, in quest'ultimo caso da attestarsi, a pena di efficacia del recesso, con dichiarazione scritta dello stesso soggetto finanziatore, da presentarsi dall'impresa recedente.

11.4. La delibera del consiglio di amministrazione, attestante l'accettazione o il diniego della richiesta di recesso, deve essere comunicata, anche per estratto, all'impresa interessata, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, mediante raccomandata a/r, al domicilio postale indicato o presente nella stessa richiesta, oppure a mezzo posta elettronica certificata.

11.5. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda sia il rapporto sociale che quello mutualistico, dalla data di avvenuta ricezione, attestata dal servizio postale o da posta elettronica certificata, della comunicazione di accettazione, da parte del recedente.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 12) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'assemblea decide sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge; le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti rispetto alle decisioni assunte dall'assemblea.

12.2. È di competenza dell'assemblea la deliberazione relativa al regolamento sociale inerente al rapporto mutualistico tra la società ed il socio.

ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE

13.1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

13.2. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, essere esposto in modo visibile nella sede sociale, e pubblicato nel quotidiano "La Gazzetta di Parma" o su uno dei seguenti quotidiani a diffusione regionale: "Il Resto del Carlino" o "La Repubblica" almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

13.3. Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie potranno essere effettuate, altresì, con avviso comunicato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, con mezzi che, ai sensi dell'articolo 2366, 3° comma CC, garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

ARTICOLO 14) LUOGO DI CONVOCAZIONE

14.1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO 15) PRESIDENZA

15.1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

15.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

15.3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

15.4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 16) RAPPRESENTANZA

16.1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato, anche mediante telefax o posta elettronica. La delega deve essere redatta sul formato standard fornito dalla Società e la firma del delegante deve essere autenticata dal personale della Società, appositamente delegato dal consiglio d'amministrazione.

16.2. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

16.3. Ogni socio può ricevere una sola delega.

ARTICOLO 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN VIDEO CONFERENZA

17.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:



- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 18) VOTO E QUORUM

18.1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

18.2. L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

18.3. In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo del quorum deliberativo, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale il valore nominale della partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita o non può esercitare il diritto di voto.

18.4. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

ARTICOLO 19) ASSEMBLEE SPECIALI

19.1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

- a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;
- b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, codice civile;
- c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

19.2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

19.3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415, codice civile.

ARTICOLO 20) VERBALIZZAZIONE

20.1. Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

20.2. Il verbale deve indicare, oltre a quanto indicato nell'articolo 15, comma 4 dello Statuto:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi;
- c) gli argomenti trattati e le decisioni assunte;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti nelle singole votazioni.

20.3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

20.4. Il verbale dell'assemblea, anche se formato per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione del relativo obbligo di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 21) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

21.1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci titolari delle azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnata, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

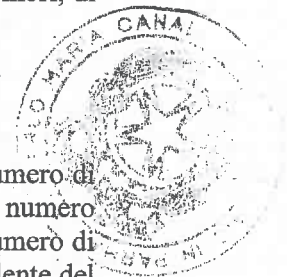
ARTICOLO 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

22.1. L'amministrazione della Società è affidata, a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 13 (tredici) membri, di cui:

- n. 2 (due) eletti dal soggetto titolare delle azioni di "Categoria A";
- n. 1 (uno) eletto dal soggetto titolare delle azioni di "Categoria B"

- i restanti consiglieri eletti con il voto di lista (corrispondenti a quelli indicati con il numero di elencazione più basso nella lista che ottiene in assemblea il maggior numero di voti) nel numero risultante dalla differenza tra il numero di consiglieri determinato dall'assemblea e il numero di consiglieri espressione della Categoria A e della Categoria B; assume la carica di Presidente del consiglio di amministrazione il candidato eletto il cui nominativo è indicato nella lista precedentemente a qualsiasi altro nominativo.

22.2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo



esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

22.3. Oltre a non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 2387 del codice civile e ad ogni altra normativa applicabile.

22.4. I consiglieri che vengono candidati per essere eletti con il sistema del voto di lista devono essere indicati, in apposita lista; ed elencati secondo una numerazione crescente.

22.5. Per essere proposta al voto nell'assemblea dei soci, una lista deve:

a) essere presentata da uno o più soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale;

b) recare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di persone che abbiano preventivamente accettato la candidatura;

c) essere corredata dalla fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato e della dichiarazione di accettazione della candidatura e di insussistenza di cause che ne comportino l'ineleggibilità;

d) essere depositata presso la sede sociale (anche mediante posta elettronica certificata) almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

22.5. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista; se presenta o concorre a presentare più liste, si intende che non abbia presentato o concorso a presentare alcuna di esse.

22.6. La persona che abbia accettato di essere candidata in una lista non può accettare di essere candidata in altra lista; se accetta di essere candidata in più liste, si intende che non sia candidata in alcuna di esse.

22.7. Se, per qualsiasi ragione, con il sistema del voto di lista, non siano eletti tutti i componenti del consiglio di amministrazione, i componenti mancanti vengono eletti dall'assemblea mettendo ai voti il nominativo di coloro che accettino di candidarsi e che riportino il maggior numero di voti.

22.8. Se, per qualsiasi ragione, cessa dalla carica un componente del consiglio di amministrazione eletto con il sistema del voto di lista, assume la carica il candidato elencato con la numerazione più bassa, tra quelli non eletti, nella lista di cui faceva parte il componente del consiglio di amministrazione cessato dalla carica. Nel caso in cui, con il metodo che precede, non si giunga alla nomina del componente del consiglio di amministrazione sostitutivo di quello cessato, l'elezione è effettuata nel corso di un'assemblea dei soci in cui sono messi ai voti (risultando eletto chi ottenga il maggior numero di voti) i nominativi di coloro che siano candidati dai soci i quali presentarono la lista cui apparteneva il componente del consiglio di amministrazione cessato dall'incarico.

22.9. Se, per qualsiasi ragione, cessa dalla carica il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede alla relativa sostituzione.

22.10. Gli amministratori sono rieleggibili.

22.11. La revoca degli amministratori può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dallo Statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

22.12. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

22.13. L'assemblea può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

22.14. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

22.15. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 23) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

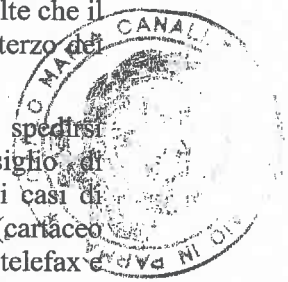
23.1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

- a) convoca il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il management e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della Società;
- c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali; e vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello Statuto nonché sull'osservanza delle regole di governo della Società;
- d) coordina inoltre i lavori del consiglio di amministrazione, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 24) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, se nominato, dall'organo di controllo.

24.2. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione stesso e ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione circa l'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.



24.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione e a condizione che i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che siano rimasti assenti.

24.4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

24.5. L'adunanza del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione; in caso di mancanza dei predetti soggetti, l'adunanza è presieduta da uno dei presenti scelto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

24.6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

24.7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il presidente del consiglio di amministrazione. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

24.8. Il voto non può essere espresso per rappresentanza né per corrispondenza.

24.9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

24.10. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che si sono astenuti e di coloro che hanno espresso voto contrario.

24.11. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un professionista designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 25) POTERI E DOVERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; i suoi componenti, in particolare:

- a) apportano alla Società le specifiche professionalità di cui sono dotati;
- b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica;
- c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per i soci;
- d) accettano la carica solo quando ritengano di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società o enti;
- e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

25.2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono prive di valore nominale;
- f) la nomina di un vice-presidente del consiglio di amministrazione.

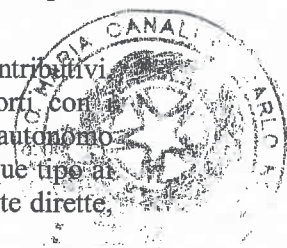
ARTICOLO 26) AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO

26.1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

26.2. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla Società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni di qualunque tipo ai fini fiscali e previdenziali, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di tutti gli altri soggetti che entrino a contatto con la Società, avvenga in



conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, e così: adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a tal fine effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della Società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera, alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

26.3. A chi sia delegato per l'esercizio delle funzioni sopra elencate spetta pertanto di eseguire i dovuti adempimenti e di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare, l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 27) RAPPRESENTANZA SOCIALE

27.1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della Società, nel qual caso non occorre alcuna deliberazione del consiglio di amministrazione);

- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

27.2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 28) COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

28.1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.

28.2. Il collegio sindacale è eletto con il sistema del voto di lista e cioè mediante elezione dei candidati elencati nelle liste che siano proposte al voto nell'assemblea dei soci.

28.3. Risultano eletti membri del collegio sindacale i candidati elencati nella lista che ottiene il maggior numero di voti. Risulta eletto presidente del collegio sindacale il candidato indicato al

primo posto dell'elenco contenuto nella lista.28.4. Per essere proposta al voto nell'assemblea dei soci, una lista deve:

- a) essere presentata da uno o più soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale;
- b) recare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che abbiano preventivamente accettato la candidatura;
- c) essere corredata dalla fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato e della dichiarazione di accettazione della candidatura e di insussistenza di cause che ne comportino l'ineleggibilità;
- d) essere depositata presso la sede sociale (anche mediante posta elettronica certificata) almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento dell'assemblea;

28.5. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399, codice civile.

28.6. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

28.7. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

28.8. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

28.9. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o a una società di revisione.

ARTICOLO 29) AZIONE DI RESPONSABILITA'

29.1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci, ai sensi dell'articolo 2399 bis, codice civile, che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 30) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE



30.1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, codice civile, è fatta dai soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

30.2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, codice civile, è fatta dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

TITOLO V – OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 31) OBBLIGAZIONI

31.1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, codice civile, è deliberata dall'organo amministrativo.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 32) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

32.1. L'organo amministrativo (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso l'istituzione del patrimonio separato deve essere deliberata dall'assemblea dei soci) può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis, codice civile.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 33) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

33.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

33.2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

33.3. La società non può distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma neppure in caso di scioglimento della società, di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio.

TITOLO VIII – TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCIoglimento

ARTICOLO 34) TRASFORMAZIONE E FUSIONE

34.1. In caso di trasformazione o fusione della Società in ente diverso dai confidi o dalle banche di cui all'art. 13, comma 29, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, il patrimonio della Società deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 35) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

35.1. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della Società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dallo Statuto per il consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 36) FORO COMPETENTE

36.1. Qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione dello Statuto, che non sia sottoponibile ad arbitrato, è deferita al Tribunale delle Imprese competente in relazione alla sede della Società.

TITOLO IX - NORME FINALI

ARTICOLO 37) LEGGE APPLICABILE

37.1. Allo Statuto si applica la legge materiale italiana.

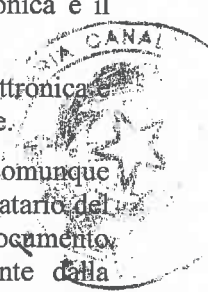
ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI

38.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dello Statuto devono essere effettuate, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

38.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della Società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci;
- d) il libro delle decisioni dei titolari di obbligazioni, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei titolari di obbligazioni e del loro rappresentante comune.
- e) il libro delle decisioni dei titolari di strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune.

38.3. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque possibilmente non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la Società come destinataria, il documento originale deve essere conservato dalla Società unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.



38.4. Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

38.5. Ogni qualvolta lo Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace (salvo che lo Statuto non disponga diversamente) dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI

39.1. Tutti i termini che siano previsti nello Statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e devono essere computati applicando le stesse regole che disciplinano nel Codice Civile il decorso del termine di prescrizione.

ARTICOLO 40) SCIoglimento

40.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri. Alla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna verranno comunicati i motivi e le cause di scioglimento ed i liquidatori procederanno in accordo con gli enti già erogatori di contributi, alla destinazione dei fondi disponibili senza che mai possa effettuarsi ripartizione fra i soci.

40.2. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto al fondo di garanzia consortile cui la Società aderiva o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle Finanze.

F.to: Pietro Elio Beltrame.

F.to: Carlo Maria Canali.